

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

**“COMPLETAMENTO AREA PARCHEGGIO IMPIANTO SPORTIVO DENOMINATA
PIAZZALE OLIMPIA”**

SOMMARIO

- 1. OGGETTO ED AMMONTARE DELL'APPALTO**
- 2. DOCUMENTI FACENTI PARTE DEL CONTRATTO**
- 3. REGOLAMENTAZIONE DELL'APPALTO**
- 4. GARANZIE**
- 5. TEMPI DELL'APPALTO E PENALI**
- 6. PAGAMENTI IN ACCONTO**
- 7. ONERI DELL'APPALTATORE**
- 8. SUBAPPALTI**
- 9. ANTICIPATA PRESA IN CONSEGNA DELLE OPERE**
- 10. DANNI DI FORZA MAGGIORE**
- 11. PIANI DI SICUREZZA**
- 12. RAPPRESENTANZA DELL'APPALTATORE**
- 13. SANZIONI**
- 14. MACCHINE ED ATTREZZATURE**
- 15. RECESSO E RISOLUZIONE**
- 16. RISERVE DELL'APPALTATORE**
- 17. MODALITA' DI COLLAUDO**
- 18. RISOLUZIONE CONTROVERSIE**
- 19. OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

1. OGGETTO ED AMMONTARE DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere di completamento delle aree ad uso parcheggio inerenti la "riqualificazione campi da tennis esistenti, realizzazione campo da calcetto in sintetico e razionalizzazione aree di sosta del centro sportivo di Piazzale Olimpia".

I lavori sono appaltati a misura. L'importo dei lavori ammonta a euro **36.359,72 così costituito:**

- Importo soggetto a ribasso € 35.744,72 (€ trentadue milasettecentoquarantaquattro/72);
- Importo non soggetto a ribasso € 615,00 (€ seicentoquindici/00);

I lavori saranno pagati a misura

<i>Importi in €.</i>	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>
	Importo esecuzione lavori in appalto al lordo della sicurezza	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	Incidenza presunta mano d'opera %
	36.359,72	615,00	20%

L'importo contrattuale corrisponde all'importo a base d'asta al quale deve essere applicato il ribasso percentuale, offerto dall'aggiudicatario in sede di gara, che tiene conto degli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere e del costo della mano d'opera, sopra definiti, non soggetti ad alcun ribasso.

La categoria prevalente è la OG3 class.I

2. DOCUMENTI FACENTI PARTE DEL CONTRATTO

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati:

- il presente capitolato speciale d'appalto comprese le tabelle allegato allo stesso;
- tutti gli elaborati grafici del progetto esecutivo,
- l'elenco dei prezzi unitari utilizzabile per eventuali lavori di variante (per lavori a corpo) - per la contabilizzazione dei lavori (per lavori a misura)
- il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 97, del D.Lgs.81/2008;
- crono programma;
- il piano sostitutivo di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, del decreto legislativo n. 81/2008;

Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:

- il computo metrico e il computo metrico estimativo;
- le quantità delle singole voci elementari rilevabili dagli atti progettuali e da qualsiasi altro loro allegato;

3. REGOLAMENTAZIONE DELL'APPALTO

L'appalto sarà regolato dalle vigenti norme in materia di LL.PP. ed in particolare:

- la legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, per quanto applicabile;
- la legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modifiche ed integrazioni;
- il D.Lgs.50/2016;
- il regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 05/10/2010, n. 207 di seguito – denominato regolamento per le parti ancora in vigore;
- D.M. 145/2000 capitolato generale d'appalto per le parti ancora in vigore;

In materia di sicurezza dei lavoratori si applicano le vigenti normative ed in particolare:

- D.lgs 81/2008 testo in vigore.

4. GARANZIE

(cauzione definitiva)

In base all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, l'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini

e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, D.Lgs. 50/2016 per la garanzia provvisoria;

La stazione appaltante ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi. La stazione appaltante può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia fideiussoria definitiva a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3, D.Lgs. 50/2016. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.

Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo (certificato di regolare esecuzione) e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi.

Le fideiussioni devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.

In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

E' facoltà dell'amministrazione in casi specifici non richiedere una garanzia per gli appalti da

eseguirsi da operatori economici di comprovata solidità. L'esonero dalla prestazione della garanzia deve essere adeguatamente motivato ed è subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione.

(coperture assicurative)

Ai sensi del comma 7 dell'art. 103 del DLgs 50/2016 l'esecutore dei lavori è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. Nei documenti e negli atti a base di gara o di affidamento è stabilito l'importo della somma da assicurare che, di norma, corrisponde all'importo del contratto stesso qualora non sussistano motivate particolari circostanze che impongano un importo da assicurare superiore. La polizza del presente comma deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere, con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante

5. TEMPI DELL'APPALTO – PENALI – PROROGHE

Il tempo utile per consegnare ultimati tutti i lavori in appalto, resta fissato in giorni **60 (sessanta)** naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna. Entro tale data dovranno essere consegnate alla stazione appaltante, tutta la documentazione e le certificazioni, la cui predisposizione è a carico dell'impresa, che risulta necessaria a consentire il funzionamento delle opere necessarie.

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori dei lavori viene applicata una penale pari allo 1 (uno) per mille dell'importo a base d'appalto di €. 36.359,72 corrispondente ad **€ 36,36 (Euro trentasei/36)**.

L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non può superare il 10 per cento dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trovano applicazione le disposizioni in materia di risoluzione del contratto.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

L'ammontare della penale verrà dedotto dall'importo contrattualmente ancora dovuto o trattenuto sulla cauzione.

Nel caso di concessione di proroghe, queste ultime non possono dare diritto all'impresa per richieste di maggiori compensi dovuti agli oneri conseguenti al prolungamento lavori.

6. PAGAMENTI IN ACCONTO

I lavori eseguiti verranno pagati con un'unica rata di saldo, corrisposta entro 45 (quarantacinque) giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del Certificato di regolare

7. ONERI DELL'APPALTATORE

Sono a completo carico dell'Appaltatore, e già considerati nei prezzi contrattuali, tutti i seguenti

oneri:

1. Prima dell'inizio dei lavori e durante il corso degli stessi l'Appaltatore dovrà mettere a disposizione del direttore dei lavori e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori (tenendone fotocopia in cantiere) la seguente documentazione:
 - l'elenco aggiornato del personale, compresi i lavoratori autonomi, presente in cantiere e relativamente a tali soggetti:
 - a) copia dei libri matricola dei lavoratori dipendenti
 - b) fotocopia della comunicazione d'assunzione
 - c) copia delle denunce e dei versamenti mensili INPS e Cassa Edile, se dovuti .

Nel caso in cui ricorra al subappalto dovrà ottemperare agli stessi adempimenti relativamente ai dipendenti della ditta subappaltatrice.

Qualora l'appaltatore opponga rifiuto alla presentazione della suddetta documentazione, dopo formale richiamo e diffida, la Direzione lavori comunicherà l'inadempienza alla Stazione appaltante, e direttamente tramite la Committenza stessa, che effettuerà la segnalazione all'Ispettorato del lavoro.

Il personale destinato ai lavori sarà tenuto:

- ad osservare i regolamenti in vigore in cantiere
- ad osservare le norme antinfortunistiche proprie del lavoro in esecuzione e quelle particolari vigenti in cantiere
- ad essere provvisti appunto di documento di riconoscimento (tesserina con fotografia e dati anagrafici)
- ad essere dotati di tutti i dispositivi di protezione individuale per la sicurezza sul lavoro.

L'inosservanza delle predette condizioni costituisce per l'Appaltatore responsabilità, sia in via penale che civile, dei danni che, per effetto dell'inosservanza stessa, dovessero derivare al personale, a terzi ed agli impianti di cantiere.

Durante l'esecuzione dei lavori l'appaltatore dovrà osservare le misure di sicurezza indicate nel piano di sicurezza e quelle generali di tutela di cui all'art. 100 del D.lgs. 81/2008.

L'appaltatore è altresì responsabile dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

2. Prima dell'inizio dei lavori l'Appaltatore dovrà presentare al Coordinatore per l'esecuzione dei lavori ed alla Direzione Lavori un programma di sviluppo esecutivo dei lavori al quale attenersi durante lo svolgimento dell'opera. In mancanza di tale programma l'Appaltatore sarà tenuto ad eseguire le varie fasi di lavoro secondo l'ordine temporale stabilito dal Coordinatore per l'esecuzione dei lavori e dalla Direzione Lavori senza che ciò costituisca motivo per richiedere risarcimenti o indennizzi. In presenza di particolari esigenze la Stazione appaltante si riserva, comunque, la facoltà di apportare modifiche al programma predisposto dall'Appaltatore. Lavorazioni che prevedano specifiche situazioni di rischio vanno individuate nel programma lavori di cui sopra e il loro inizio deve essere previamente comunicato alla Stazione appaltante.

Devono essere altresì comunicate alla Stazione appaltante l'inizio delle seguenti attività:

- deposito di sostanze pericolose
- effettuazione di lavori con uso di sostanze esplosive
- lavori di scavo o di infissione nel terreno
- lavori comportanti l'interruzione della viabilità
- lavori su od in prossimità di linee elettriche
- lavori in quota
- lavori in luoghi confinati
- movimentazione di elementi di notevole peso o ingombro.

3. L'allestimento, la recinzione, la protezione e l'attrezzatura dei cantieri.

4. I tracciamenti, i rilievi, le misurazioni, ecc. necessari alle operazioni di consegna e verifica, comprese le spese per il personale e gli strumenti ed elaborazione della progettazione esecutiva di dettaglio per tutte le opere da sottoporre alla preventiva autorizzazione del Direttore dei Lavori.
5. Le opere provvisionali in genere, come: ponti, assiti, steccati, illuminazione, baracche per il deposito dei materiali e per il ricovero del personale, nonché di un locale per la Direzione dei Lavori, se da questa richiesto.
6. La redazione degli elaborati di progetto costruttivi in aggiunta a quelli già predisposti dalla Stazione Appaltante, nonché dei calcoli strutturali di stabilità, necessari per la realizzazione delle opere comprese nella Legge 1086/71 testo vigente, nonché le pratiche presso le Amministrazioni dei pubblici servizi per autorizzazioni alle opere di presidio occorrenti, le prescritte denunce per le opere in conglomerato cementizio o armato, acciaio, murature e per le opere (compresi i prefabbricati) da effettuarsi presso i Comuni posti in zona sismica. L'ottenimento delle relative autorizzazioni gli avvisi a dette Amministrazioni di qualunque guasto avvenuto alle rispettive pertinenze, nonché gli oneri e le spese conseguenti alle riparazioni qualora l'esistenza del servizio fosse stata segnalata dalla Direzione dei Lavori.
7. La formazione delle strade di accesso, la pulizia e manutenzione delle stesse, nonché di quelle che formano la sede dei lavori e delle loro pertinenze; la rimessa in pristino stato delle aree di qualsiasi tipo, di proprietà della Stazione appaltante o di terzi, che le venga concesso di utilizzare per la realizzazione delle opere e, in particolare, il ripristino, lungo le strade formanti la sede dei lavori, di tutte le loro pertinenze (quali: cordoni e superfici di marciapiedi, piazzali, aiuole, piante, tombini e pozzetti di raccolta delle acque meteoriche, pavimentazioni ecc.) che subiscano danneggiamenti e non si siano dovute specificamente manomettere per consentire l'esecuzione dei lavori.
A tali fini, l'Impresa dovrà far rilevare, tratto per tratto, prima dell'inizio dei lavori, i guasti esistenti, promuovendo gli accertamenti di stato che ritenga all'uopo necessari; in difetto, sarà tenuta, a lavori ultimati, ad eseguire le riparazioni e regolarizzazioni riconosciute necessarie dalla Direzione dei Lavori o richieste da Terzi aventi causa.
8. Le spese per gli allacciamenti provvisori e relativi contributi e diritti dei servizi di acqua, elettricità, gas, telefono e fognature per l'esecuzione dei lavori ed il funzionamento del cantiere, incluse le spese di utenza dei suddetti servizi.
9. Ogni e qualsiasi opera, predisposizione, accorgimento e indicazione inerenti all'igiene e sicurezza del lavoro, dovendosi l'Appaltatore attenere, in materia a tutte le disposizioni delle Leggi e dei Regolamenti vigenti all'epoca dell'esecuzione dei lavori.
10. La sorveglianza diurna e notturna dei lavori, del cantiere e dei magazzini, anche se in questi vi siano materiali di proprietà della Stazione appaltante.
11. L'opportuno allontanamento e smaltimento delle materie infette provenienti dagli spurghi.
12. L'apprestamento di quanto occorrente: materiali, mezzi d'opera, opere provvisionali, operai e strumenti per l'esecuzione delle prove e verifiche delle varie strutture (pali di fondazione, travi, solai, mensole, rampe) che venissero ordinate dalla Direzione Lavori o dal collaudatore.
13. Prestazione personale specializzato per l'assistenza all'avviamento di tutte le apparecchiature, macchine ed attrezzature installate e all'esercizio controllato ivi inclusa l'assistenza all'elaborazione delle relazioni mensili e della relazione finale dell'esercizio sperimentale, ove necessario.
14. Le macchine e le attrezzature e i mezzi d'opera che l'appaltatore intenderà usare nella esecuzione dei lavori dovranno essere conformi alle normative vigenti e trovarsi nelle

necessarie condizioni di efficienza ai fini della sicurezza. I mezzi soggetti a collaudo o a verifica periodica da parte di Enti Pubblici (ponti sviluppabili, scale aeree, paranchi ecc.) dovranno risultare in regola con tali controlli.

15. L'esposizione nel cantiere e sulla pubblica via di un cartello di dimensioni 2 x 1,5m contenente le indicazioni richieste dalla normativa vigente (Vedi allegato C).
16. Il rilevamento preventivo delle utenze e servizi del sottosuolo (Enel, Telecom, Gas, Acqua, Fogne e Fognoli, ecc.) e relative conseguenti responsabilità nonché l'esecuzione dei lavori dovuti alla presenza delle stesse necessari per l'esecuzione delle opere in appalto.
17. Consentire l'accesso e la permanenza in cantiere del personale addetto all'esecuzione di lavori non compresi nel proprio contratto, previo ordine scritto della Direzione Lavori.
18. Tutte le spese di contratto, compreso registrazione e bollo, nonché l'imposta di bollo per tutti i documenti contabili.
19. Fornire la seguente documentazione:

a) Prima della realizzazione dei lavori:

Copia della documentazione tecnica costruttiva (disegni, specifiche, liste materiali, ordini senza prezzo) per gli interventi previsti a progetto di natura civile, meccanica, elettrica e strumentale. Tale documentazione dovrà essere fornita con congruo anticipo rispetto alla realizzazione dei lavori a cui tale documentazione si riferisce in modo tale da consentire alla D.L. di effettuare le necessarie verifiche e le eventuali osservazioni o modifiche.

b) Durante l'esecuzione dei lavori (come richiesto e prescritto di volta in volta dalla D.L.):

- documentazione fotografica dei lavori in corso
- certificati di analisi e prove di laboratorio su materiali e manufatti
- certificati di omologazione (collaudo/conformità alle norme vigenti dei materiali e/o componenti installati)
- documentazione tecnica aggiornata rispetto a quanto previsto al punto 19a) in caso di variazioni

c) Entro 3 mesi dalla data di ultimazione lavori:

- la documentazione fotografica dei lavori
- copia riproducibile e ove possibile in formato numerico su supporto magnetico formato Autocad o convertibile di tutti i disegni esecutivi aggiornati della opere realizzate e del loro posizionamento cartografico
- elenco apparecchiature e strumentazioni installate con relative caratteristiche, manuali di installazione conduzione e manutenzione; schemi e programmi software eventualmente installati per il controllo e la gestione del processo.

20. Difesa ambientale

L'Appaltatore si impegna, nel corso dello svolgimento dei lavori, a salvaguardare l'integrità dell'ambiente, rispettando le norme attualmente vigenti in materia ed adottando tutte le precauzioni possibili per evitare danni di ogni genere.

In particolare, nell'esecuzione delle opere, deve provvedere a:

- evitare l'inquinamento delle falde e delle acque superficiali;
- effettuare lo scarico dei materiali di risulta provenienti dal cantiere solo in discariche autorizzate al recepimento dello specifico rifiuto, caratterizzato per quanto riguarda il codice cer dall'appaltatore, e secondo tutte le prescrizioni normative vigenti in materia;
- consegnare copia del formulario e comunque di tutti i documenti di legge atti a dimostrare l'avvenuto smaltimento dei rifiuti prodotti in cantiere in discarica autorizzata per lo specifico

- rifiuto identificato da codice CER;
- segnalare tempestivamente al Committente ed al Direttore dei Lavori il ritrovamento, nel corso dei lavori di scavo, di opere sotterranee che possano provocare rischi di inquinamento o materiali contaminati.

8. SUBAPPALTO

L'appaltatore deve provvedere, affinché sia permesso l'affidamento in subappalto, al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni, dovranno essere presenti le altre condizioni previste dall'art 105 del D.Lgs.50/2016.

9. ANTICIPATA PRESA IN CONSEGNA DELLE OPERE

La Stazione appaltante potrà prendere immediatamente in consegna le opere eseguite senza che ciò costituisca rinuncia al collaudo o accettazione definitiva delle opere stesse. In tal caso dovrà essere redatto apposito verbale sottoscritto da entrambe le parti. Dalla data del verbale decorreranno le garanzie sulle prestazioni eseguite.

In caso di anticipata presa in consegna delle opere, la Stazione appaltante si assume la responsabilità della custodia, della manutenzione e della conservazione delle opere stesse restando comunque a carico dell'Appaltatore gli interventi conseguenti a difetti di costruzione.

10. DANNI DI FORZA MAGGIORE

Qualora si verificano danni a lavori causati da forza maggiore, questi devono essere denunciati alla Direzione Lavori , a pena di decadenza , entro il termine di tre giorni da quello del verificarsi del danno.

Il compenso per danni è limitato all'importo dei lavori necessari per l'occorrente riparazione, valutati ai prezzi ed alle condizioni di contratto.

Nessun compenso è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'appaltatore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere. Si richiamano integralmente le rimanenti disposizioni dell'art 166 del D.P.R. 207/2010.

11. PIANI DI SICUREZZA

Considerata la tipologia dei lavori oggetto del presente appalto è prevista la presenza di una sola impresa in cantiere, di conseguenza in base a quanto disposto dal D.L. 81/08 e sim non è stato redatto in fase di progettazione il piano di sicurezza e di coordinamento.

L'appaltatore è tenuto entro trenta giorni dall'aggiudicazione, comunque prima della consegna dei lavori, a redigere e consegnare all'ente appaltante il Piano sostitutivo ed operativo di sicurezza e di coordinamento, di cui al D.L 81/08 e sim.

Tale piano di sicurezza formerà parte integrante del contratto d'appalto.

Il piano di sicurezza e coordinamento potrà essere adeguato:
prima dell'esecuzione dei lavori su proposta dell'impresa appaltatrice. In nessun caso da eventuali integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti;
durante l'esecuzione dei lavori su proposta del coordinatore per l'esecuzione dei lavori in relazione all'evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche intervenute.

I datori di lavoro delle imprese appaltatrici e i lavoratori autonomi sono tenuti a:
attuare quanto previsto dai piani di sicurezza

mettere a disposizione dei rappresentanti per la sicurezza almeno 10 giorni prima dell'inizio dei lavori il piano della sicurezza ed adempiere a quanto previsto dall'art. 101 del D.Lgs 81/2008.

Per i cantieri non rientranti tra le fattispecie di cui all'art. 89, del decreto legislativo n. 81/2006, è fatto obbligo all'appaltatore di predisporre, entro trenta giorni dall'aggiudicazione e comunque

prima dell'inizio dei lavori, il piano sostitutivo delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori. Tale piano è messo a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. L'appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento eventualmente predisposto nel corso dei lavori dal coordinatore per la sicurezza ai sensi del combinato disposto degli articoli 3, comma 4-bis, e 5, comma 1-bis, del D.Lgs 494/96 testo attualmente in vigore.

In entrambi i casi, infine, prima dell'inizio dei lavori, i datori di lavoro delle imprese esecutrici redigono il piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'esecuzione dei lavori e nell'organizzazione del cantiere di cui all'art. 2, comma 1 lettera f. - ter del D.Lgs.528/99, testo attualmente in vigore e lo trasmettono al direttore dei lavori ed al coordinatore per l'esecuzione.

L'accettazione da parte di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici del piano di sicurezza e coordinamento allegato al progetto e la redazione da parte dei singoli datori di lavoro dei piani di sicurezza operativi costituiscono, limitatamente al cantiere interessato, adempimento delle disposizioni di cui all'art. 4 commi 1, 2 e 7 e dell'art. 7, comma 1, lettera b), del D.Lgs 626/94, testo attualmente in vigore.

Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori nominato dal Committente, procede alla verifica dell'applicazione del piano di sicurezza attraverso moduli di programmazione dell'attività di cantiere e appositi giornalieri e sospende, in caso di pericolo grave ed imminente, le singole lavorazioni fino alla comunicazione scritta degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate

12. RAPPRESENTANZA DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore dovrà comunicare per iscritto alla Stazione appaltante il nominativo del Direttore Tecnico di Cantiere ed eventualmente del suo sostituto.

In particolare dovranno essere indicati i responsabili del cantiere, i responsabili per la sicurezza verso l'appaltatore, i referenti per la sicurezza verso la Stazione appaltante, gli incaricati per il coordinamento con altri soggetti presenti sul cantiere, personale incaricato per la gestione delle emergenze, i supervisori o sovrintendenti per operazioni particolari (per es: montaggio-smontaggio delle opere provvisorie, demolizioni, lavori entro tubazioni, saldature in condizioni di pericolo). Eventuali variazioni dovranno essere tempestivamente comunicate per iscritto alla Stazione appaltante mediante il modulo sopracitato.

Il Direttore Tecnico di Cantiere o il suo sostituto avrà l'obbligo di presenza continuativa nel luogo ove si svolgono le lavorazioni appaltate.

Ad essi, e solo ad essi, la Stazione appaltante comunicherà ogni disposizione, anche verbale, attinente lo svolgimento dei lavori in appalto.

13. SANZIONI

Nel corso dei lavori la Stazione appaltante potrà ai sensi dell'art.103, comma 2 del D.Lgs.50/2016, valersi della cauzione per inadempimenti derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

Si ricordano infine le contravvenzioni previste dall'art. 159 del D.lgs. 81/2006 a carico dei datori di lavoro.

14. MACCHINE ED ATTREZZATURE

Tutte le macchine, le attrezzature ed i mezzi d'opera necessari per l'esecuzione delle opere dovranno essere conferite dall'appaltatore.

E' fatto assoluto divieto al personale dell'appaltatore di usare attrezzature della Stazione

appaltante e ai dipendenti di quest'ultimo di cedere, a qualsiasi titolo, macchine, impianti, attrezzi, strumenti e opere provvisoriali all'appaltatore o a suoi dipendenti.

15. RECESSO E RISOLUZIONE

La Stazione appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite, si richiama la disciplina dettata dall'art. 109 del D.Lgs.50/2016.

In tema di risoluzione del contratto si richiama l'art. 108 del D.Lgs. 50/2016.

16. RISERVE DELL' APPALTATORE

L'Appaltatore che intenda sollevare contestazioni o avanzare richieste di qualsiasi natura o contenuto ha l'onere di far pervenire, a pena di decadenza, entro sette giorni dall'insorgenza o alla cessazione dell'atto o del fatto che, a suo avviso, ha determinato il pregiudizio, una lettera sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa, indirizzata al Direttore dei Lavori, dove espone le sue riserve. Tali riserve vanno confermate anche nel Registro di Contabilità (se presente) e nel Conto finale, a pena di decadenza.

Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare, con precisione, le ragioni sulle quali si fondano. Altresì, devono contenere, a pena di inammissibilità, la precisa quantificazione delle somme che l'Appaltatore ritiene gli siano dovute.

Si richiamano, per la risoluzione del relativo contenzioso, quanto disposto dall'art. 205, del D.Lgs.50/2016.

I compiti del Responsabile del Procedimento verranno svolti dal Dirigente dell'Area competente per oggetto.

17. COLLAUDO

Si richiama l'art.102 del D.Lgs.50/2016, laddove non richiama il Regolamento, e 215, comma 1 e 2 del Regolamento, per quanto riguarda l'oggetto del collaudo.

Il collaudo viene effettuato entro 6 mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

Per lavori di importo non superiore a €1.000.000, potrà essere redatto, al posto del certificato di collaudo e negli stessi termini, il certificato di regolare esecuzione.

E' facoltà del Committente nominare il Collaudatore o la Commissione di Collaudo in corso d'opera per lavori di particolare complessità e, quando sia necessario che le verifiche delle opere siano effettuate durante la loro realizzazione.

Il collaudo in corso d'opera e' obbligatorio nel caso di opere di particolare complessità.

18. RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Tutte le controversie che insorgono tra le parti, in relazione all' interpretazione, esecuzione, risoluzione, validità ed esistenza del contratto d'appalto o comunque a questo connesse, possono, previo accordo tra le parti, essere deferite ad un Collegio Arbitrale.

Qualora una delle parti ometta di nominare il proprio arbitro nei 30 giorni successivi alla notifica del nome dell'arbitro di controparte, provvede alla nomina il Presidente del Tribunale di Reggio Emilia, ai sensi dell' art. 810, comma 2, c.p.c.

La parte alla quale e' stato notificato l'atto di nomina di arbitro che intenda declinare la competenza arbitrale e' tenuta a notificare entro i 60 giorni successivi, a pena di decadenza, atto di declinatoria.

Per le controversie non compromettibili o non compromesse in arbitri, e' competente, in via esclusiva il Foro di Reggio Emilia.

19. OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'appaltatore è responsabile dell'assunzione di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della legge 13 agosto 2010 n.136 e s.i.m.

L'appaltatore è obbligato a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante, Comune di Carpineti, ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia di Reggio Emilia della notizia dell'adempimento della propria controparte (subappaltatore e/o subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

L'appaltatore è obbligato ad inserire in ogni contratto sottoscritto con subappaltatori e/o subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi ed alle forniture inerenti le opere in appalto un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari prescritti dalla legge 13 agosto 2010 n.136 e s.i.m..

L'appaltatore è obbligato a trasmettere alla stazione appaltante, Comune di Carpineti, copia di ogni contratto sottoscritto con subappaltatori e/o subcontraenti della filiera delle imprese prima dell'espletamento degli adempimenti (lavori, forniture, noli ecc.) riportati nel contratto suddetto, ai fini della verifica di cui all'art.3 comma 9 della legge 13 agosto 2010 n.136 e s.i.m..